

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, contumacia del convenuto per inosservanza del termine dilatorio di comparizione: cosa accade in appello?

In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in [contumacia](#) della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di [appello](#) non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli [artt. 343 e 354 c.p.c.](#), deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.

In senso conforme si veda Cass. n. 12156 del 2015 e n. 22914 del 2010

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.9.2017, n. 20998

...omissis...

Considerato in diritto che:

Il Collegio condivide la proposta di manifesta fondatezza del ricorso, formulata dal relatore. Nella specie, la sentenza impugnata, una volta ravvisata la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, non avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ma provvedere a deciderla, previa se del caso rinnovazione delle attività compiute.

Ciò, alla stregua del principio di diritto secondo cui: "In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo nè la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse" (Cass. n. 12156 del 2015; n. 22914 del 2010); nonchè considerando il principio di diritto secondo cui "Qualora venga dedotta la nullità della citazione come motivo d'appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all'art. 294 c.p.c., equivalendo la proposizione dell'appello a costituzione tardiva nel processo, di talchè il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell'attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 4), intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame: situazione che, peraltro, può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito in primo grado, occorrendo, in ogni altra ipotesi, la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo (nella specie, era stato concesso un termine a comparire minore di quello previsto dall'art. 415 c.p.c., comma 5, in relazione all'art. 447 bis c.p.c., situazione ritenuta dunque inidonea a consentire la proposizione tardiva in appello di una domanda riconvenzionale)" (Cass. n. 10580 del 2015; n. 15414 del 2016).
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, il quale deciderà sull'appello conformandosi ai ricordati principi.
Al giudice di rinvio è rimesso di decidere sulle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.